COMUNE DI SANTU LUSSURGIU
PROVINCIA DI ORISTANO

Originale

Ordinanze del Sindaco

N. 16 del 23-05-2022

Oggetto: Prescrizioni antincendio 2022

Il Sindaco

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020 con la quale sono state approvate le prescrizioni regionali antincendio 2020/2022;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/1 del 2 maggio 2022 di aggiornamento 2022 delle predette prescrizioni regionali antincendio 2020/2022;

Preso atto delle misure preventive testualmente riportate nell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 15/1 del 2 maggio 2022 nonché del titolo III recante disposizioni sull'uso autorizzato del fuoco;

Evidenziato, in particolare, che con Legge 8 novembre 2021, n. 155 di conversione con modificazioni del D.L. 8 settembre 2021, n. 120 si apportavano modifiche all'art. 10 della L. 21.11.2000, n. 353, introducendo:

- al comma 5 il divieto relativo agli obblighi derivanti dagli adempimenti previsti dalle stesse prescrizioni, la cui inottemperanza può determinare, anche potenzialmente, l'innesco di incendio;
- al successivo comma 6 inasprendo le sanzioni amministrative per le trasgressioni ai divieti previsti al comma 5: pertanto, le sanzioni introdotte dalla L.R. n. 8/2016, art. 24, comma 3, lett. b), c), d) ed e), sono integralmente assorbite dall'art. 10, comma 6, della L. n. 353/2000, che dispone un'unica severa sanzione, da 5.000 a 50.000 euro. Il controllo dell'applicazione delle relative misure preventive, dei divieti e delle attività soggette ad autorizzazione è demandato al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Considerato che **dal 1° giugno al 31 ottobre 2022** vige lo stato di **elevato rischio di incendio boschivo**, come previsto nell'art. 3 delle prescrizioni regionali antincendio, fermo restando che, in funzione dell'andamento meteorologico stagionale, con determinazione del Direttore Generale della Protezione Civile, previa pubblicazione sul sito web della RAS, il periodo in cui vige lo stato di "elevato pericolo di incendio boschivo" può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici;

Ritenuto necessario, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendi o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio al decoro urbano, nonché al fine di evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno degli incendi approssimandosi la stagione estiva;

Ritenuto altresì opportuno, necessario ed urgente programmare tutti gli interventi ed adottare le misure atte alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, della prevenzione degli incendi e di protezione dell'ambiente;

Vista la legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione e difesa del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita;

Visto il D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, in particolare l'art. 54;

RENDE NOTO

I) che dal 1° giugno al 31 ottobre 2022, vige il pericolo di "elevato incendio boschivo" e pertanto sono vietate le seguenti attività che possano in qualsiasi modo arrecare pericolo di incendio:

a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione (comprese le cosiddette lanterne volanti o similari);

b) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innesco di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000;

c) smaltire braci;

d) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;

e) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

II) che nel restante periodo dell'anno, ovveroal di fuori del periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", **sono vietate** quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

III) che **è consentita la pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie**, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamenteimproduttivi **solamente nei seguenti casi**:

a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, a seguito di presentazione di apposita istanza utilizzando l'apposito modello "**Allegato C**" da inoltrarsi almeno 10 giorni prima della data prevista per la esecuzione delle attività;

b) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio, a seguito di presentazione di apposita istanza utilizzando l'apposito modello "**Allegato C**" da inoltrarsi almeno 10 giorni prima della data prevista per la esecuzione delle attività;

c) nel periodo dal 1° settembre al 14 settembre, per superfici non superiori a 15 ettari, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, (a seguito di presentazione di apposita istanza utilizzando l'apposito modello "**Allegato C**" da inoltrarsi almeno 10 giorni prima della data prevista per la esecuzione delle attività), esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;

 L'Ispettorato forestale competente per territorio comunica al richiedente il provvedimento di rilascio o di diniego della suddetta autorizzazione, entro il 10° giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta.

d) nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, per superfici superiori a 15 ettari, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica, e ne autorizzano l'esecuzione;

e) nel periodo dal 15 settembre al 31 ottobre l'abbruciamento delle stoppie e dei residui colturali delle risaie, è consentito solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio. Nella stessa autorizzazione saranno riportate ulteriori condizioni e prescrizioni specifiche;

f) l'abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell'anno, alla realizzazione di fasce di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco;

g) I periodi sopraindicati possono essere modificati con le stesse modalità di cui all'art. 3, comma 2, su tutto il territorio regionale o su parte di esso.

 La pratica agricola e selvicolturale di cui al presente punto è altresì soggetta alle seguenti normative:

i. disposizioni regionali per l'attuazione del regime di condizionalità limitatamente alle aree a seminativo;

ii. piani di gestione dei SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale), individuate rispettivamente ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

iii. art. 11, comma 3, lettera g), della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, integrato dall'art. 2, comma 28, lett. a) e b), della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e aggiornato al D.L. 262/2006, che vieta l'uso di fuochi all'aperto nelle aree a parco, salvo diverse prescrizioni dei regolamenti.

iv. il Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale supporta e attua le azioni di abbruciamento mirate alla tutela passiva dagli incendi dei beni silvo-pastorali, secondo quanto previsto dal Piano Regionale Antincendi.

h) i soggetti autorizzati all'abbruciamento, avranno l'obbligo di:

- realizzare preventivamente una fascia perimetrale di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, ripulita da fieno e sterpaglie secche;
- assicurare la presenza di personale sufficiente e dotato di idonea attrezzatura antincendio al fine di garantire le relative operazioni ed evitare l'eventuale propagazione del fuoco al di fuori dell'area autorizzata;
- tener sotto costante controllo l'abbruciamento, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento ed aver effettuato tutte le operazioni di bonifica;
- dare immediato avviso alle autorità competenti qualora le fiamme sfuggano al controllo e vi sia il pericolo di propagazione al di fuori dell'area autorizzata.
- il soggetto in possesso di una autorizzazione non può avviare o deve immediatamente sospendere le operazioni di abbruciamento, di iniziativa propria o su disposizione del personale del CFVA, in caso di vento pari o superiore a brezza tesa così come definita dalla scala di Beaufort ("*Le foglie e i ramoscelli più piccoli sono in costante movimento; il vento fa sventolare bandiere di piccole dimensioni*"), ossia con velocità pari o superiore a 20 Km/h. Se l'abbruciamento è già avviato, il titolare dell'autorizzazione, deve assicurare la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

ORDINA

ENTRO IL 1° GIUGNO 2022, quanto segue:

a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;

b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le stesse modalità di cui alla lettera a) o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

d) i proprietari e/o conduttori di terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite dall'art. 28 delle prescrizioni regionali antincendio 2020/2022 devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco, aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

f) chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo, perché possa essere organizzata l'attività di spegnimento, telefonando al numero verde 1515 del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), al 115 dei Vigili del fuoco (VVF), al 113 della Polizia di Stato o al 112 dei Carabinieri.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si rinvia alle prescrizioni regionali antincendio e alla normativa vigente in materia.

AVVERTE

1) La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'"Allegato E" (Prontuario delle sanzioni amministrative) delle Prescrizioni regionali antincendio di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/1 del 2 maggio 2022.
2) Con riferimento ai divieti di cui sopra, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 3, il pericolo d'incendio è presunto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso di chiunque vi abbia interesse:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971;
- o, entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971;
- e, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

DEMANDA

Alla Polizia Locale, alla Compagnia Barracellare, all'associazione di volontariato "Protezione Civile Santu Lussurgiu – ODV" e agli uffici competenti il controllo sull'esecuzione della presente Ordinanza nonché la massima diffusione della stessa.

Per quanto non esplicitamente stabilito con il presente provvedimento si rimanda integralmente alle disposizioni delle prescrizioni Regionali Antincendio 2020/2022 ed all'aggiornamento 2022 allegate alla presente.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Santu Lussurgiu e trasmessa, ciascuno per le proprie competenze, per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a:

- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna - Servizio Ispettorato Ripartimentale di Oristano - Stazione Forestale di Seneghe;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Oristano;
- Comando Compagnia Carabinieri di Santu Lussurgiu;
- Compagnia Barracellare di Santu Lussurgiu;
- Associazione di volontariato "Protezione Civile Santu Lussurgiu – ODV"
- Alla Prefettura U.T.G. di Oristano;
- Ufficio Tecnico del Comune di Santu Lussurgiu;
- Ufficio Polizia Locale del Comune di Santu Lussurgiu.

Santu Lussurgiu, 23-05-2022

Sindaco

Dott.. Diego Loi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)